

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

presentato dalla Giunta regionale il 29 febbraio 2024

HONSELL

Emendamento sostitutivo (1.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 1 del Disegno di Legge n. 16 è così interamente sostituito:

<<1. La presente legge opera una revisione sistematica delle leggi regionali di settore in materia di infrastrutture e territorio, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico, con particolare attenzione all'efficienza, alla sostenibilità e all'equità territoriale.

2. Con la presente legge si promuove l'armonizzazione delle normative regionali con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, garantendo al contempo il rispetto delle specificità locali e regionali.>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Con il presente emendamento, si propone la sostituzione dell'articolo 1 del Disegno di Legge n. 16. Questo emendamento parzialmente modificativo mira a introdurre i riferimenti ai principi dell'efficienza, della sostenibilità e dell'equità territoriale. Inoltre, si promuove l'armonizzazione delle normative regionali con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mantenendo al contempo il rispetto delle specificità locali e regionali.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (2.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 2 del disegno di legge n. 16 è così interamente sostituito:

<<1. La presente legge mira alla tempestiva realizzazione dei programmi e degli interventi strategici, con particolare attenzione ai temi della riduzione dei tempi burocratici e dell'adozione di strumenti di digitalizzazione per il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza dei procedimenti amministrativi.

2. Si incentivano modalità partecipative e consultive nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi e degli interventi, coinvolgendo le parti interessate e promuovendo la trasparenza decisionale.>>

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Con il presente emendamento, si propone la sostituzione dell'articolo 2 del Disegno di Legge n. 16. Questo emendamento migliorativo dal punto di vista della forma e del lessico, ha l'obiettivo di promuovere l'incoraggiamento di modalità partecipative e consultive nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi e degli interventi strategici, attraverso un coinvolgimento maggiormente attivo delle parti interessate e promuovendo la trasparenza decisionale. L'obiettivo principale è rafforzare ulteriormente la sostenibilità, la trasparenza e l'efficienza nel settore dei lavori pubblici, incoraggiando contemporaneamente il coinvolgimento delle comunità locali e l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES,

Emendamento aggiuntivo (2 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Abrogazione della legge regionale 14/2002)

1. La legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) è abrogata.>>.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (3.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, così come sostituito dal presente Disegno di Legge, è così interamente sostituito:

<<1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza all'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle relative disposizioni di attuazione, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile, partecipata ed equa delle risorse pubbliche.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad applicare e interpretare l'ordinamento regionale in

materia di lavori pubblici nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riguardo alla trasparenza, alla concorrenza e alla corretta gestione delle risorse pubbliche, al fine di assicurare una corretta e efficiente esecuzione delle opere pubbliche nel territorio regionale.>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Con il presente emendamento si procede ad una riscrittura complessiva dell'articolo 3 del Disegno di Legge 16, ovvero nuovo articolo 1 della Legge regionale 14/2002. Questo emendamento introduce una revisione migliorativa del testo, con l'obiettivo di enfatizzare i principi della gestione efficiente, sostenibile, partecipata ed equa delle risorse pubbliche. Nel comma 2, il testo è stato riscritto in modo più snello, includendo i riferimenti ai principi generali stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, con particolare attenzione alla trasparenza, alla concorrenza e alla corretta gestione delle risorse pubbliche.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento aggiuntivo (3.2) **NON APPROVATO**

Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 3, le parole <<e interpretano>> sono abrogate.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 5, prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.>>.>>.

Nota a commento: Il presente emendamento coordina e allinea la disciplina regionale in merito a modalità e tempistiche di approvazione del Piano triennale dei lavori pubblici a quella del Codice nazionale (art. 5, comma 6 dell'allegato I.5 del d.lgs. 36/2023).

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (5.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 le lettere a) e b) sono sostituite come segue:

<<a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per la disciplina relativa alla programmazione dei lavori pubblici, si applica l'articolo 37 del decreto legislativo 36/2023.>>;

b) i commi da 2 a 9 sono abrogati.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

POZZO, FASIOLO, CELOTTI, HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per le opere pubbliche il cui importo è superiore a 10 milioni di euro, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è indetto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo. I

risultati del dibattito pubblico sono parte integrante della determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (7.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 prima della lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a ante) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

g bis) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

g ter) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

g quater) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.>>.

Nota: La declaratoria di cui all'art. 9 comma 1 contenuta nella L.R. 14/2002 non è adeguata a quella dell'art. 66 del D. Lgs. 36/2023

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (7.2) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

<<a bis) le lettere da d) a g) sono sostituite dalle seguenti:

<<d) da professionisti di cui alla lettera e), società di ingegneria di cui alla lettera f), consorzi, GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

e) da società di professionisti: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

f) da società di ingegneria: società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

g) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;>>.

a ter) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

<<g bis) da altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

g ter) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da d) a h);

g quater) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.>>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (7.3) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) al comma 6 le parole: <<con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali>>>>

Nota: Il D.Lgs. 36/2023 non ha confermato la disposizione normativa dell'articolo 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, di conseguenza l'affidatario può affidare a terzi anche la redazione geologica.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (7.4) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) al comma 6, le parole <<Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista>> sono abrogate.

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) al comma 12 le parole <<Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel contratto stipulato fra stazione appaltante e operatori economici di cui al comma 1 sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi>>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (7.5) **APPROVATO**

1. Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

<<c bis) Al comma 12 le parole <<Nella convenzione stipulata>> sono sostituite con le seguenti: <<Nel contratto stipulato>>>>.

Nota: Il Codice non prevede convenzioni ma solo contratti.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (8.1) **NON APPROVATO**

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002, così come sostituito dal presente Disegno di Legge, è così interamente sostituito:

<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento, come definito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sviluppato in tutte le fasi della progettazione, inclusa la fase di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere. La relazione illustrativa contenuta nel progetto di fattibilità tecnico-economica fornisce indicazioni tecniche ed economiche iniziali per la successiva elaborazione del piano di sicurezza, con

particolare attenzione alla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Si richiede che il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza sia dettagliato ed accurato, garantendo la copertura finanziaria necessaria per garantire un adeguato livello di sicurezza durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Nel piano di sicurezza devono essere specificati in modo chiaro i tempi, le modalità e le procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori relativi alla sicurezza, al fine di assicurare una gestione efficace, efficiente e trasparente delle risorse destinate alla sicurezza nei cantieri.>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Il presente emendamento propone la modifica e la riscrittura quasi integrale del comma 1 dell'articolo 8 che va a sostituire il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002. Tale emendamento mira a migliorare il testo sia dal punto di vista lessicale che stilistico, al fine di rafforzare la specificità e l'efficacia del piano di sicurezza nei cantieri della nostra regione. Inoltre, con l'emendamento si dà una particolare enfasi ed attenzione al tema della prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e ad una gestione ottimale delle risorse finanziarie destinate alla sicurezza.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (8.2) **APPROVATO**

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Modifica all'art. 10 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota a commento: A fini di semplificazione e chiarezza, l'emendamento propone una riformulazione dell'articolo 10 della LR 14/2002 sulla sicurezza nei cantieri, introducendo un rimando ai contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento previsti dagli articoli 15 (Piano di Sicurezza e Coordinamento del PFTE) e 28 (Piano di Sicurezza e Coordinamento) dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023. Sono al contempo eliminate le altre previsioni contenute nell'articolo che, rispetto ai contenuti del Codice, non risultano esaustive.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (9 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)

1. Per l'affidamento di lavori inferiori a 150.000 euro, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando o della lettera invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>>.>>. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9 ter.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 9 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 ter

Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Per l'affidamento di lavori inferiori a 150.000 euro, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>>.>>.

Nota: Si propone questa modifica in quanto in quanto le procedure indicate con riferimento agli articoli 21, 22 e 23 della L.R. 14/2002 non sono conformi al D. Lgs. 36/2023.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9 quater.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 9 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 quater

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono prevedere negli atti di gara la facoltà, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente.>>.>>.

Nota: È opportuno che il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 14/2002 sia conformato all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, in quanto le fattispecie indicate nella vecchia formulazione non sono complete.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (10.1) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)

All'articolo 16 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) g), g bis), g ter) e g quater), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici.>>;

b) al comma 3, le parole <<fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18>> sono abrogate;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per la disciplina alle concessioni, in materia di lavori pubblici, si applicano gli articoli da 174 a 192 del decreto legislativo 36/2023.>>;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto, in materia di lavori pubblici, si applicano gli articoli da 194 a 195 del decreto legislativo 36/2023.>>;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura.>>;

f) al comma 9, le parole <<L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici>> sono abrogate;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. I lavori di manutenzione riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;

c) il computo metrico-estimativo;

d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;

e) il quadro economico;

f) il piano della sicurezza e coordinamento.>>;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. Ai fini del comma 10, il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, può prevedere:

a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (10.2) **DECADUTO**

Al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a bis) al comma 2, alla lettera b), le parole <<f e g>> sono sostituite dalle parole <<f), g), g bis), g ter) e g quater);>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (10.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

<<Art 10 bis

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 17 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), la parola <<preferibilmente>> è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

b) gli affidamenti di appalto integrato;

c) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.>>;

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Per la disciplina relativa alla commissione giudicatrice, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 93 del decreto legislativo 36/2023.>>;

f) i commi 7 e 8 sono abrogati.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 ter.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 10 bis è aggiunto il seguente:

<<Art 10 ter

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 18 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

<<c) la procedura competitiva con negoziazione;

d) il dialogo competitivo;

e) il partenariato per l'innovazione;>>;

e sono aggiunte le lettere:

<<e bis) la procedura negoziata senza bando;

e ter) la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.>>;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (10 quater.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 10 ter è aggiunto il seguente:

<<Art 10 quater

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Le procedure di scelta del contraente sono:

a) la procedura aperta;

b) la procedura ristretta;

c) la procedura competitiva con negoziazione;

d) il dialogo competitivo;

e) il partenariato per l'innovazione

f) la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nei soli casi previsti dall'art. 50 comma 1 lettere c), d) e art. 76 del D.lgs. 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (10 quinquies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 10 quater è aggiunto il seguente:

<<Art 10 quinquies

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 19 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Procedura aperta)

1. Per la disciplina relativa alla procedura aperta, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 71 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (10 sexies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 10 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 sexies

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 20 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Procedura ristretta)

1. Per la disciplina relativa alla procedura ristretta, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 72 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Subemendamento modificativo (10 septies.0.1) **RITIRATO**

All'emendamento 10 septies.1, ove ricorrono nella rubrica e nel testo, le parole <<procedura ristretta semplificata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Procedura competitiva con negoziazione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 septies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 10 sexies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 septies

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 21 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Procedura ristretta semplificata)

1. Per la disciplina relativa alla procedura ristretta semplificata, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 73 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (10 octies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 10 septies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 octies

(Introduzione dell'articolo 21 bis alla legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 21 bis

(Dialogo competitivo)

1. Per la disciplina relativa al dialogo competitivo, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 74 del decreto legislativo 36/2023.

Art. 21 ter

(Partenariato per l'innovazione)

1. Per la disciplina relativa al partenariato per l'innovazione, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 75 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (10 novies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 10 octies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 novies

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Procedura negoziata senza bando)

1. Per la disciplina relativa alla procedura negoziata senza bando, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 50 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (10 decies.1) **DECADUTO**

1. Dopo l'articolo 10 novies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 decies

(Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 22 bis della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 bis

(Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

1. Per la disciplina relativa alla procedura negoziata senza bando, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 76 del decreto legislativo 36/2023.>>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,
Emendamento aggiuntivo (10 undecies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 10 decies è aggiunto il seguente:

<<Art 10 undecies

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 ter

(Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)

1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 58 del D.Lgs 36/2023, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara ovvero le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. La stazione appaltante, quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs, 36/2023 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.>>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,
Emendamento modificativo (11.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 4 le parole <<dell'opera>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei lavori>>;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. In relazione alle specifiche caratteristiche di un intervento, il contratto d'appalto relativo può prevedere la realizzazione di lavori in amministrazione diretta. In tali casi il computo metrico estimativo può prevedere le relative somme da accantonare.

5 ter. Le somme da accantonare per lavori in amministrazione diretta possono altresì essere inserite nel quadro economico. In tal caso le somme relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.>>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (11.2) **APPROVATO**

1. All'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, è aggiunto in fine il

seguinte comma:

<<6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.>>.

Nota a commento: Con finalità di coerenza normativa e per evitare incertezze interpretative, l'emendamento intende allinearsi a quanto previsto per i lavori in amministrazione diretta dal Codice nazionale (d.lgs. 36/2023, art. 37, comma 2, ultimo periodo), che li esclude dalla programmazione dei lavori pubblici.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,
Emendamento modificativo (11 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

<<Art 11 bis

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 14/2002)

<<1. All'articolo 26 della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) computo metrico estimativo.>>;

b) al comma 4 le parole <<dell'opera>> sono sostituite dalle parole <<dei lavori>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO
Emendamento modificativo (11 ter.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 11 bis è aggiunto il seguente:

<<Art 11 ter

(Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 27 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 27

(Varianti in corso d'opera)

1. Per la disciplina relativa alla Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO
Emendamento modificativo (11 quater.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 ter è aggiunto il seguente:

<<Art 11 quater

(Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 28

(Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)

1. Per la disciplina relativa alla Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 114 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO
Emendamento aggiuntivo (11 quinquies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 quater è aggiunto il seguente:

<<Art 11 quinquies

(Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 29 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 29

(Collaudo)

1. Per la disciplina relativa al collaudo, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 116 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (11 sexies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 11 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 sexies

(Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 30 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 30

(Garanzie e coperture assicurative)

1. Per la disciplina relativa alle garanzie e coperture assicurative, in materia di lavori pubblici, si applicano gli articoli 106, 117 e 118 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (11 septies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 sexies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 septies

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge regionale 14/2002 le parole <<o della convenzione>> sono abrogate.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (11 octies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 11 septies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 octies

(Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 33 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 33

(Lavori scorporabili e subappaltabili)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 novies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 octies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 novies

(Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 34 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

(Capitolato generale d'appalto)

1. Per la disciplina del capitolato generale d'appalto trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per le parti non abrogate.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (11 decies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 novies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 decies

(Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 35 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 35

(Accordo bonario)

1. Per la disciplina relativa all'accordo bonario si applica l'art. 210 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (11 undecies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 11 decies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 undecies

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 36 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 36

(Definizione delle controversie)

1. Per la disciplina relativa all'arbitrato, si applica l'art. 213 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (11 duodecies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 11 undecies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 duodecies

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 37 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 37

(Forme di pubblicità)

1. Per la disciplina relativa alla pubblicità legale degli atti, in materia di lavori pubblici, si applica quanto stabilito dal Libro II, PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (11 terdecies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 duodecies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 terdecies

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 38, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002 le parole <<previsti dagli articoli 43 e 49 del

trattato CE>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dall'articolo 18 della Direttiva 2014/24/UE>>.>>.
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento 11 quaterdecies.1 (11 quaterdecies.0.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo S/NI)

1 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1bis si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 3. (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/9989 articolo1)>>.

Nota a commento: il subemendamento è necessario perché l'emendamento necessita di copertura della spesa come da scheda RTF allegata.

BALLOCH

Emendamento aggiuntivo (11 quaterdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 terdecies è inserito il seguente:

<<Art. 11 quaterdecies

(Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 39 della legge 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39

(Controlli e vigilanza)

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la Rete di stazioni appaltanti.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.>>.>>.

Nota a commento: La norma proposta ha lo scopo di attuare a livello regionale tramite una convenzione con ANAC ed altri enti, le funzioni di vigilanza e controllo per renderle centralizzate e fruibili alle Stazioni Appaltanti.

Ai fini pratici l'Amministrazione regionale avrebbe il ruolo di verificatore degli operatori economici destinatari di provvedimenti di aggiudicazione di lavori pubblici delle stazioni appaltanti della Regione e della Rete delle stazioni appaltanti con lo scopo di accelerare le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche.

Questa competenza e modalità di attuazione è analoga a quanto previsto per lo Stato dal secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto di autonomia: <<Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (11 quinquiesdecies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 11 quaterdecies è aggiunto il seguente:

<<Art 11 quinquiesdecies

(Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 39 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39

(Rapporti con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

1. Per la disciplina relativa ai rapporti con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, in materia di lavori pubblici, si applica l'art. 222 del decreto legislativo 36/2023.>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento 12 bis.1 (12 bis.0.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis Per le finalità di cui ai commi 4 quater e 4 quinquies dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo S/68616)>>.

Nota a commento: il subemendamento è necessario perché l'emendamento necessita di copertura della spesa come da scheda RTF allegata.

PUTTO, MORETUZZO, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (12 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis

(Modifica all'articolo 44 bis della legge 14/2002)

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

<<4 quater. Nell'ambito della Rete delle stazioni appaltanti, la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.

4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti Locali e dei costruttori con il coinvolgimento degli ordini professionali supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla Rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.>>>.

Nota a commento: La norma proposta ha lo scopo di attuare a livello regionale l'introduzione di un modello di Building Information Modeling (BIM) che permetta la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita dell'opera pubblica. Ai fini pratici l'Amministrazione regionale avrà il ruolo di coordinatore di sviluppo di un sistema di modello informativo per le opere pubbliche come previsto dal Codice degli Appalti per dare indicazioni e dei metodi e strumenti di gestione informativi digitali delle costruzioni. Questa competenza e modalità di attuazione è necessaria per razionalizzare i costi e delle opere pubbliche con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni come modalità per assicurare la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

HONSELLEmendamento modificativo (13.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a. prima della modifica prevista al punto a) comma 1 è aggiunta la seguente:

<<a) ante. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 14/2002 dopo le parole <<La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente>>;>>;

b. al comma 1, la lettera a) è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALEEmendamento modificativo (13.2) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.>>;>>.

Nota a commento: In accoglimento delle osservazioni da ultimo emerse in Commissione, in sede di discussione generale, l'emendamento, oltre a recepire le necessarie modifiche di coordinamento al nuovo Codice, trattandosi di progettazioni di opere di interesse regionale e quindi mediamente comportanti scelte di indirizzo (es. in merito a come possa svilupparsi la viabilità su strade regionali come la Cimpello-Sequals), vuole confermare la Giunta regionale quale organo naturalmente deputato ad assumere tali determinazioni.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

CAPOZZI, PELLEGRINOEmendamento aggiuntivo (13.3) **DECADUTO**

1. La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La Giunta regionale approva i progetti di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il direttore di servizio competente per materia approva il progetto esecutivo di lavori pubblici, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,Emendamento modificativo (13.4) **RITIRATO**

1. La lettera a), comma 1, dell'articolo 13 è sostituita dal seguente:

<<a) al comma 4 le parole <<progetto preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLOEmendamento aggiuntivo (16 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

<<Art 16 bis

(Abrogazione dell'articolo 54 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è abrogato.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento aggiuntivo (16 ter.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 16 bis è aggiunto il seguente:

<<Art 16 ter

(Abrogazione dell'articolo 55 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 55 della legge regionale 14/2002 è abrogato.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (17.1) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>;

b) al comma 2 le parole <<per la costituzione del fondo per accordi bonari>> sono sostituite dalle seguenti: <<per lavori in amministrazione diretta>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (18 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis

(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 le parole <<Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.>> sono abrogate.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO, HONSELL, CAPOZZI, MARTINES, PUTTO

Emendamento modificativo (19.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni decorrenti dalla data di decreto di costituzione e comunque, nel caso di conclusione anticipata, non oltre la durata della legislatura regionale.>>;

b. [senza emendamenti]

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'emendamento si rende necessario sulla base della seguente valutazione: la durata in carica delle Commissioni deve essere come quella della Legislatura poiché, qualora la compagine di governo subentrante nella successiva Legislatura fosse di indirizzo politico diverso rispetto alla precedente e non fossero ancora trascorsi i cinque anni previsti dalla formulazione dell'art. 19 così come nel DDL 16, ci si troverebbe con le Commissioni nominate dalla precedente Giunta Regionale.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,

Emendamento modificativo (Capo III.1) **NON APPROVATO**

1. Il capo III è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO, PUTTO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (26.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito con il seguente:

<<1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) è inserito il seguente:

2 bis. Gli strumenti urbanistici e i piani di cui al comma 2 sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni:

a. dell'articolo 63 bis nei casi di cui al comma 2, lettera a) e nei casi di cui alla lettera b), qualora si tratti di varianti di conformazione al Piano paesaggistico regionale di particolare complessità. In ogni caso sono varianti di conformazione di particolare complessità le relative varianti dei quattro Comuni capoluogo, dei Comuni interessati dalla presenza di siti Unesco, dei Comuni interessati dalla presenza di beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004. Con il regolamento di cui al comma 6 possono essere individuate ulteriori fattispecie.

b. dell'articolo 63 septies nei casi di variante allo strumento urbanistico comunale vigente di mera conformazione al Piano paesaggistico regionale o recanti modifiche di nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies purché non ricompresi nella lettera a) del presente comma.

c. della legge regionale 42/1996 nei casi di cui al comma 2, lettera c).>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta è motivata dal fatto che si ritiene che la fattispecie semplificata non possa includere varianti che riguardano territori articolati con presenza di beni Unesco e beni dichiarati di notevole interesse pubblico. Si ritiene altresì che debba essere lasciato uno spazio di discussione al Comitato per verificare se vi debbano essere ulteriori fattispecie da definirsi congiuntamente con il Ministero. L'organo tecnico in questi anni ha approfondito i contenuti delle varianti di conformazione e le attività di verifica di Regione e Ministero e può individuare le puntuali fattispecie che possono usufruire di un percorso complesso e per deduzione quelle che possono usufruire di un percorso semplificato.

Si ribadisce che l'individuazione delle fattispecie oggetto di procedura semplificata non può essere nella disponibilità della sola Regione, perché con il successivo articolo 63 septies si "scarica" unicamente sul Ministero l'onere di verificare se tutto ciò che è stato detto in conferenza di conformazione sia stato recepito. Come si è avuto modo di approfondire, la Regione verifica l'attuazione di tutte le prescrizioni del parere di conformazione della Conferenza di Servizi in quanto le due autorità cogestiscono le tutele di parte III del Codice e l'attuazione del Piano paesaggistico regionale.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (26.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 bis, lettera a), dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, come inserito dal articolo 26, le parole <<vigente di conformazione al PPR>> sono sostituite dalle parole <<vigente di esclusiva conformazione al PPR senza ulteriori modifiche>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESSELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (27.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 27, prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<1 ante. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007, dopo le parole <<per interventi di nuova edificazione o di demolizione>> è inserita la seguente: <<totale>>.>>.

Note: Il presente emendamento, nel recepire alcune osservazioni emerse in sede di audizioni, si propone di precisare la distribuzione - tra Regione e Comuni - delle competenze in materia paesaggistica, fondate sulla rilevanza edilizia dell'intervento da operarsi: in particolare, viene limitata l'esclusiva competenza regionale ai soli interventi di demolizione integrale di edifici esistenti di rilevanti dimensioni con loro ricostruzione, demandando al Comune delegato la competenza nelle restanti ipotesi di demolizioni

parziali.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

TRELEANI

Subemendamento all'emendamento 28 bis.1 (28 bis.0.1) **APPROVATO**

1. Le parole: <<in caso di opere pubbliche di interesse regionale>> sono soppresse.

Nota a commento: Si intende ampliare la possibilità fornita dall'emendamento 28 bis.1. La facoltà di reiterazione deve essere ammessa per tutti i Comuni, a prescindere dalla qualificazione dell'opera.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

POLESELLO

Emendamento aggiuntivo (28 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

<<Art. 28 bis

(Modifica all'Art. 63 ter della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 ter della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<2 bis. La sospensione di cui al comma 2 per le direttive adottate ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 8, può essere prorogata di un anno in caso di opere pubbliche di interesse regionale.>>.>>.

Nota a commento: il presente emendamento intende evidenziare che il Comune, nel merito delle proprie scelte pianificatorie, può prorogare l'effetto sospensione delle direttive qualora l'allungamento della scadenza sia giustificata da motivazioni relative alla realizzazione alle opere pubbliche di interesse regionale.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (28 ter.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 28 bis è inserito il seguente:

<<Art. 28 ter

(Pianificazione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici)

1.. Nella conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, i Comuni d'intesa con la Regione a seguito di un'istruttoria approfondita che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli legati all'ambiente, al paesaggio e all'economia, possono individuare le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Tale individuazione deve essere basata su un'istruttoria completa che consideri specifiche tipologie e dimensioni di impianti e che descriva le incompatibilità con gli obiettivi di protezione e tutela previsti dalla normativa vigente.>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

PELLEGRINO, PUTTO, CAPOZZI

Emendamento soppressivo (29.1) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 29 è soppresso

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La norma introduce unilateralmente al comma 1 ter (aggiunto con la LR 21/2022 con effetto dall'1.1.2023) dell'articolo 63 sexies un'ulteriore fattispecie di variante sottratta al parere di adeguamento ministeriale. La norma, pur condivisibile, andrebbe previamente verificata con il Ministero nella sede deputata in quanto, ai sensi del codice del paesaggio, ogni strumento urbanistico deve porsi in coerenza con il PPR e le deroghe si ritiene pertanto che debbano essere condivise con le parti ministeriali (come si suppone sia stato fatto con il comma 1 ter aggiunto con la LR 21/2022) Nella conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, i Comuni d'intesa con la Regione a seguito di un'istruttoria approfondita che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli legati all'ambiente, al paesaggio e all'economia,

possono individuare le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Tale individuazione deve essere basata su un'istruttoria completa che consideri specifiche tipologie e dimensioni di impianti e che descriva le incompatibilità con gli obiettivi di protezione e tutela previsti dalla normativa vigente.>>.
Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento soppressivo (29.2) **NON APPROVATO**

Al nuovo periodo così come aggiunto dal comma 1 dell'articolo del 29 il termine <<anche>> è soppresso.
Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (29.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 29, le parole <<oppure l'apposizione di un nuovo vincolo>> sono abrogate.
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (29.4) **NON APPROVATO**

All'articolo 29 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 viene aggiunto il seguente:

<<1 quater. Si istituisce un'apposita commissione consultiva, composta da rappresentanti delle autorità locali, degli enti di tutela ambientale, della società civile e delle associazioni ambientaliste e culturali, incaricata di valutare le varianti proposte e di fornire un parere consultivo in merito alla loro conformità alle disposizioni paesaggistiche e urbanistiche vigenti.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Con il presente emendamento, si propone l'inserimento di un nuovo comma, il 1 bis, all'articolo 29 del DDL 16. Tale comma prevede l'istituzione di una commissione consultiva dedicata, composta da rappresentanti delle autorità locali, degli enti di tutela ambientale, della società civile e delle associazioni ambientaliste e culturali. Questa commissione avrà il compito di valutare le varianti proposte e di fornire un parere consultivo riguardo alla loro conformità alle disposizioni paesaggistiche e urbanistiche vigenti, garantendo così una maggiore trasparenza e partecipazione nel processo decisionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (30.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007, così come inserito dall'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 3 dopo le parole <<connesse modifiche di obiettivi e strategie>> sono aggiunte le seguenti:

<<per quanto attiene gli aspetti paesaggistici>>;

b. al comma 5, alla lettera a) dopo le parole <<esprime il proprio parere sui beni culturali tutelati con dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004>> sono aggiunte le seguenti: <<con assenso esplicito>>;

c. al comma 12 le parole <<il quale si esprime nel termine di trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<il quale si esprime con atto sottoscritto, ovvero con assenso esplicito, nel termine di quarantacinque giorni>>

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (30.2) **APPROVATA la lettera a), NON APPROVATE le lettere b), c), d) ed e)**

1. All'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007, come introdotto dal disegno di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, lettera a), le parole <<beni culturali tutelati dalla Parte Seconda del decreto legislativo 42/2004>> sono sostituite dalle seguenti: parole <<beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004>>;
- b) al comma 6 le parole <<e l'eventuale relazione>> sono sostituite dalle parole <<e la relazione>>;
- c) al comma 9 le parole <<al deposito>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla pronuncia>>;
- d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. Eventuali prescrizioni del competente organo del Ministero della Cultura sono recepite dal Comune negli strumenti urbanistici generali comunali.>>.
- e) al comma 13, dopo le parole <<entra in vigore>> sono inserite le seguenti: <<, a seguito del parere e del recepimento delle prescrizioni espresse dal competente organo del Ministero della Cultura ai sensi del comma 12,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO, PUTTO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (30.3) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 63 septies, come introdotto dall'art. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Dopo il comma 9 sono introdotti i seguenti:

<<9 bis La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti di cui al comma 9 sono trasmessi all'Amministrazione regionale che, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione, si esprime con deliberazione della Giunta regionale limitatamente alle parti oggetto di modifiche che confliggano con il parere della conferenza di servizi delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 14 delle NTA PPR disponendo l'introduzione nello strumento urbanistico delle modifiche ritenute indispensabili per l'attuazione del predetto parere e, in tale caso, è necessaria la riadozione della variante di conformazione. Il termine può essere interrotto una sola volta e per un periodo massimo di trenta giorni qualora l'amministrazione regionale rappresenti motivate esigenze istruttorie.

9 ter. Decorsi i termini di cui al comma 9 bis senza pronunciamento della Giunta regionale, l'amministrazione comunale procede con gli adempimenti di cui ai commi 10 e 11.

b. Al comma 11 le parole <<nel termine di trenta giorni>> sono sostituite dalle parole <<nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 57 quater, comma 6, della presente legge>>.

Nota: La conformazione alle due parti del PPR, statutaria (obblighi del Codice) e strategica (riguardante lo sviluppo del territorio regionale mediante la strategia delle tre reti), ha effetto importanti sull'assetto dei suoli attraverso il perseguimento di puntuali tutele e salvaguardie dei beni tutelati, unitamente alla valorizzazione di tutti i territori che manifestano caratteri distintivi e identitari del profilo paesaggistico attuale e archeologico. La conformazione ha una ulteriore valenza di attuazione della strategia delle tre reti (ecologica, dei beni culturali e della mobilità lenta). In sede di conformazione, ad essere considerato è l'intero territorio comunale attraverso i vari strumenti grafici, normativi e descrittivi del PRG. L'articolo 63 septies reca una disciplina con approccio esclusivamente urbanistico dimenticando che l'attuazione del PPR è una responsabilità anche regionale data anche la valenza strategica di tali varianti. Si è lasciato intendere che le riserve previste dall'articolo 63 bis attengano agli aspetti urbanistici e che la Regione non sia chiamata a svolgere in tale fase il suo ruolo di cogestione del piano paesaggistico e pertanto si è disposto, dopo la fase partecipativa delle osservazioni, che il Comune si pronunci sulle osservazioni e apporta le modifiche alla variante in una sorta di autovalutazione circa gli aspetti di attuazione del PPR. Atteso che la cogestione della Regione nell'attuazione delle strategie del Piano paesaggistico non si può esaurire solo con il parere in Conferenza di Servizi ma anche con la verifica successiva alla riadozione della variante modificata in esito alle prescrizioni della Conferenza di Servizi e alla fase partecipativa si propone con l'introduzione dei commi 9 bis e 9 ter che la variante sia trasmessa anche alla Regione che, entro un contenuto termine (30 giorni), verifica l'attuazione del parere.

Si propone altresì, con riferimento al termine per la positiva verifica di cui al comma 11, di fare rinvio al regolamento previsto dall'articolo 57 quater (il dpreg 0126/2022) in quanto si ritiene che quando le parti hanno fissato nel regolamento il termine pattizio dei trenta giorni per la positiva verifica degli organi ministeriali avevano come punto di riferimento l'articolo 63 bis che stabilisce una procedura di cogestione

della fase di controllo dell'attuazione del parere della conferenza di servizi che dura complessivi 120 giorni. Pretendere che tale termine possa essere traslato in un contesto di riferimento così modificato dall'articolo 63 septies significa imporre con legge regionale un termine non condiviso ad un organo statale e ciò si ritiene non possa essere fatto. Atteso che il Comitato sta esaminando possibili modifiche al regolamento 126/2022 è importante che le parti verifichino insieme la congruità del termine di 30 giorni essendo modificato il contesto normativo primario di riferimento.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

POZZO, FASIOLO, CELOTTI, MARTINES, MENTIL

Emendamento aggiuntivo (30 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

<<Art. 30 bis

(Inserimento dell'articolo 63 octies nella legge regionale 5/2007)

1. Dopo l'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 63 octies

(Indizione del dibattito pubblico)

1. A seguito dell'adozione degli strumenti urbanistici generali, o di loro varianti, da parte dei Consigli comunali, entro la conclusione del periodo di deposito precedente all'approvazione, il Comune indice dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 36/2023.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (30 ter.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 30 bis è inserito il seguente:

<<Art. 30 ter

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 3, comma 2 ter, della legge regionale 19/2009, ovunque ricorra, la parola <<pertinenziale>> è abrogata.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento aggiuntivo (30 quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 30 ter è inserito il seguente:

<<Art. 30 quater

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<indicati al comma 1, lettera a),>> sono inserite le seguenti: <<ad esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3),>>;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole <<In tali casi>> le parole <<gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento le destinazioni preesistenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<è ammessa l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 39 bis>>.

Note: La proposta è indirizzata a garantire condizioni minime e residuali di intervento nel caso di mancata approvazione della strumentazione urbanistica di rango attuativo entro i termini di legge (5 anni), nelle more dell'eventuale reiterazione del vincolo procedurale da parte del Comune territorialmente competente. La ratio sottesa all'emendamento è quella di accelerare le procedure per addivenire al completamento del quadro di riferimento urbanistico che governa le trasformazioni del territorio, senza però inibire a tempo indefinito la possibilità di azione spettante al cittadino avente titolo. Allo stesso viene quindi riconosciuta, in subordine ed alla scadenza di legge, la facoltà di operare alle specifiche e limitate

condizioni individuate dal legislatore.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

CAPOZZI, HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (31.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

<<b bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e b), le amministrazioni competenti avviano il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del progetto di variante. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

HONSELL

Emendamento soppressivo (31.2) **NON APPROVATO**

Al comma 1, dell'articolo 31 la lettera c) è soppressa.

NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (31.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 6 dell'articolo 10 così come modificato dall'articolo 31 del DDL 16 è apportata la seguente modifica:

A) Le parole <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<novanta giorni>>.

Nota: Si ritengono insufficienti dieci giorni di tempo per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, qualora le stesse abbiano chiesto una proroga, per esprimersi nella conferenza dei servizi, in quanto in mancanza di espressione del loro parere, si considera tale silenzio come assenso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI

Emendamento modificativo (31.4) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 31, ove ricorra la parola <<progetto>>, dopo la stessa sono inserite le seguenti: <<corredato dagli elaborati tecnici relativi all'estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in conseguenza della variazione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI

Emendamento modificativo (31.5) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, lettera j), dell'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<La determinazione>> è inserita la seguente: <<all'unanimità>>;

b) le parole <<In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (32.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 2 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

POZZO, FASIOLO, CELOTTI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (32 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

<<Art. 32 bis.

(Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale 19/2009, è inserito il seguente:

<<Art. 10 ter

(Indizione del dibattito pubblico)

1. Per le opere pubbliche di cui al presente capo il cui importo è superiore a 10 milioni di euro, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, è indetto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 36/2023. I risultati del dibattito pubblico sono parte integrante della determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PISANI, PELLEGRINO, MORETTI, MARTINES, MENTIL, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (34.1) **APPROVATO**

1. Alla lettera g bis) come inserita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 il numero <<50>>, è sostituito da <<70>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento soppressivo (34.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

DI BERT, LIRUTTI, GRILLI, BERNARDIS, MORANDINI, BOLZONELLO

Emendamento aggiuntivo (38 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Modifica dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009, dopo le parole <<disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)>> sono inserite le seguenti: <<ed il versamento dell'oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l'inapplicabilità dei procedimenti sanzionatori di cui al Capo VI, l'interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter e riconoscimento di conformità dell'opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori>>>.

Note: La proposta emendativa è finalizzata ad integrare e definire il procedimento di riconoscimento e mantenimento dell'efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità vetuste, già introdotto con LR 6/2021, al fine di chiarire gli adempimenti di spettanza del privato funzionali a garantire gli effetti delle certificazioni rilasciate anche qualora siano successivamente emerse limitate difformità ricomprese entro i limiti già definiti dal legislatore nella formulazione vigente.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (39.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<2. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Per gli edifici siti nel Porto Vecchio di Trieste di proprietà dell'Amministrazione regionale, ferma restando la possibilità della realizzazione in copertura di vani tecnici di dimensioni strettamente necessari (quali ad esempio vani scale, vani ascensore, vani per unità di trattamento aria) sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, di valenza strategica ed esclusivamente per interesse pubblico, volumi di raccordo ulteriori per una percentuale di volume utile inferiore al 5% del volume utile complessivo dell'immobile. Il volume così realizzato deve avere l'altezza tecnicamente minima possibile e deve essere arretrato rispetto al filo esterno delle facciate dell'edificio per una profondità almeno pari all'altezza lorda dell'estradosso. Va fatto salvo il rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.

4 ter. Nell'esclusivo interesse pubblico e al fine di favorire l'insediamento anche di attività innovative in un contesto urbano che si vuole rigenerare e riqualificare, ed in attuazione e per le finalità della progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa ai sensi dell'articolo 12, comma 15, della legge regionale 22/2022 e nell'ambito delle competenze ad essa attribuite volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale e l'insediamento di imprese internazionali, la destinazione d'uso dell'Hangar 21, di proprietà dell'Amministrazione regionale, viene estesa anche ad attività innovative, laboratoristico prototipali ovvero sperimentali ad elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale. La modifica con l'integrazione della destinazione d'uso di cui al precedente periodo avviene nel rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>>.

Nota a commento: Il presente emendamento di cui al comma 4 bis si rende necessario per evitare il ripetersi di situazioni già presenti nelle coperture dei fabbricati storici ristrutturati che, per effetto delle tecnologie impiantistiche moderne necessarie per il condizionamento degli edifici necessitano di volumi tecnici in copertura e conseguentemente ai fini estetico architettonico è bene raccordarli con un'unica volumetria dalle dimensioni minime possibili.

L'ulteriore comma 4 ter, vuole riprendere la propensione del Porto di Trieste verso l'innovazione, come era stato fatto alla fine del 1800 quando si sono edificati i fabbricati sperimentando allora tecniche costruttive innovative al fine di creare edifici adatti a ricevere le nuove attività collegate e derivanti dalle attività marittime per lo più del commercio.

Riprendendo detta propensione, attraverso l'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, nel solo Hangar 21, verranno sperimentate forme di collaborazione, anche con ditte estere, per attività laboratoristiche e prototipali altamente innovative, ad elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento aggiuntivo (39 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

<<Art. 39 bis

(Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009, dopo le parole <<200 metri cubi di volume>> le parole <<utile in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento.>> sono sostituite dalle seguenti: <<complessivo in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume è da computarsi in misura pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze, fatta salva l'applicazione del comma 1 bis.>>.

Note: Nel dar seguito alle analisi e spunti di riflessione posti in sede di audizioni presso la Commissione consiliare competente e sostenendo la logica del recupero del patrimonio esistente in luogo del consumo di nuovo suolo, la proposta emendativa è finalizzata a precisare che le deroghe del cd. Piano casa di cui all'articolo 39 bis, comma 1, possono consentire la realizzazione di nuovi spazi di natura accessoria, anche nel caso in cui l'intervento si rapporti al parametro volumetrico e non a quello superficiale, in alternativa o a completamento della realizzazione di volumi utili. Rimane comunque ferma l'applicazione dell'ulteriore misura di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, in aggiunta a quanto indicato al comma 1 dello stesso. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

DI BERT, MORANDINI, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (41.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 41, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<Al comma 2 ter dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009, dopo le parole <<le deroghe ivi previste>> sono inserite le seguenti: <<o, in alternativa, quelle disposte dall'articolo 39>>.>>.

Note: In un'ottica di conservazione delle opere inidonee a compromettere l'interesse pubblico in ambito pianificatorio, l'emendamento si propone di evitare la sanzione demolitoria nei confronti di interventi di cd. recupero dei sottotetti, la cui ammissibilità in procedimenti di sanatoria possa essere ottenuta mediante l'applicazione della disciplina speciale già contenuta nell'articolo 39 del Codice regionale dell'edilizia. In tal modo si estende l'applicazione di detta disciplina di natura eccezionale - ad oggi prevista unicamente per autorizzazioni ex ante - anche ai procedimenti ex post, evitando l'irragionevole demolizione nei confronti di porzioni di manufatti oggi legittimamente realizzabili.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento aggiuntivo (42 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

<<Art. 42 bis

(Modifica all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009, dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 ter. In deroga all'obbligo previsto dal comma 7 dell'articolo 29, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del DDLR 16/2024.>>.>>.

Note: Stanti gli effetti della sfavorevole congiuntura economica alle spalle nonché gli slittamenti temporali correlati alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali nel corso degli ultimi anni, specie nel periodo di massima applicazione delle misure incentivanti nazionali, l'emendamento vuole demandare ai Comuni la scelta sull'applicazione dell'aggiornamento delle tabelle parametriche mediante loro indicizzazione per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, sospendendo temporaneamente la cogenza dell'adempimento.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (44.1) **fatto proprio da Capozzi, NON APPROVATO**

All'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. alla lettera a) la parola <<coordina>> è sostituita dalla seguente: <<conforma>>;
- b. al comma 5, così come sostituito, dalla lettera b) dopo le parole <<deliberazione della Giunta Regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (44.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, lettera a) la parola <<coordina>> è sostituita dalla parola <<conforma>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI

Emendamento modificativo (44.3) **NON APPROVATO**

1. La lettera b) del comma 1 è abrogata.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BUNA

Emendamento modificativo (48.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 48 i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Nota a commento: Il presente emendamento conferma la modifica di carattere sostanziale apportata dall'emendamento della consigliera Capozzi approvato in Commissione, che ha espunto dal comma 1 il riferimento alle manutenzioni coerentemente a quanto previsto dall'articolo 330, comma 2 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). Si propone tuttavia di sopprimere gli introdotti commi finanziari, in quanto le manutenzioni delle opere pubbliche a carico dei Comuni gravati da servitù militari possono essere finanziate dalla Regione tramite varie linee contributive già esistenti.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento soppressivo (51.1) **RITIRATO**

1. Al comma 3 dopo la parola <<regolamento>> sono introdotte le parole <<regionale, previo parere della Commissione consiliare competente>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI

Emendamento modificativo (51.2) **RITIRATO**

1. All'articolo 51, comma 3, dopo le parole <<con regolamento>>, sono inserite le parole <<, sentito il parere della commissione consiliare competente>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI

Emendamento modificativo (53.1) **NON APPROVATO**

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 53 è abrogata.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (53.2) **fatto proprio da Capozzi, NON APPROVATO**

All'articolo 53, comma 1, alla lettera b) le parole <<il comune>> sono sostituite dalle seguenti: <<i

comuni>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (54.1) **fatto proprio da Capozzi, NON APPROVATO**

All'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, lettera a), le parole <<da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai rappresentanti designati dai Comuni interessati e dal rappresentante designato, rispettivamente,>>;

b. al comma 2 bis, così come inserito dalla lettera d) del comma 1, dopo il punto b) viene inserito il seguente:

<<b bis. fino a quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste e culturali;>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. Queste due modifiche sono volte a garantire maggiore partecipazione dei portatori d'interesse nel processo di predisposizione e adozione del Piano regolatore portuale, attraverso una consultazione più ampia, estendendo la partecipazione a tutti i Comuni interessati dal Piano e integrando il Comitato Consultivo integrato da rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e culturali.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (54.2) **APPROVATO**

1. Al comma 1 della legge regionale 12/2012, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54, dopo le parole <<dagli operatori ferroviari>> sono inserite le seguenti: <<e dagli autotrasportatori>>.

Nota a commento: L'emendamento intende dare voce, nell'ambito del comitato consultivo di Porto Nogaro, anche alla rappresentanza delle istanze degli operatori dell'autotrasporto.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (60.1) **fatto proprio da Capozzi, NON APPROVATO**

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009, così come sostituito dall'articolo 60 del presente Disegno di legge, è sostituita dalla seguente:

<<a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti ad esprimersi con assenso esplicito entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta;>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (60.2) **NON APPROVATO**

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 (Competenze della Regione) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 60 del DDL 16, è aggiunta la seguente:

<<L) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, Capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.>>.>>.

Nota: con questo emendamento si conferiscono le funzioni di vigilanza nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica alla Regione, togliendole ai Comuni, già in difficoltà per la carenza di personale.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (60.3) **RITIRATO**

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16/2009, è sostituito con il seguente:

<<2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e

l'indicazione delle aree di alta (Zona 1 - ex S=12), di media (Zona 2 - ex S=9) e bassa sismicità (Zona 3 - ex S=6) ai fini di cui agli articoli 5 e 6.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (61.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 (Competenze dei Comuni) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 61 del DDL 16, sono apportate le seguenti modifiche:

<<a) La lettera b) è soppressa>>.

Nota: con questo emendamento si tolgono le funzioni di vigilanza ai Comuni, assegnate con altro emendamento alla Regione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (63.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 63, il comma 6 è soppresso.

Nota a commento: Il presente emendamento accoglie le richieste formulate dalla Federazione dell'Ordine degli Ingegneri e successivamente fatte proprie da alcuni componenti della Commissione Consiliare in sede di esame del disegno di legge. Il comma 6 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 49, prevedeva il recepimento nella normativa regionale dell'identica previsione contenuta all'art. 94 comma 2-bis del DPR 380/2001.

Visto comunque l'ambito di applicazione residuale, considerato lo snellimento e l'accelerazione dei procedimenti, che saranno determinate dall'introduzione del sistema informatico regionale per la gestione dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione e dell'attestazione di rispondenza riguardanti le opere strutturali, si propone la soppressione del comma 6.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (63.2) **APPROVATO**

1. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2009, come sostituito dall'articolo 63, è abrogato.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (63.3) **RITIRATO**

1. il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dall'articolo 63, è sostituito dal seguente:

<<6. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio devono esprimersi con parere motivato sulla domanda di autorizzazione e sul preavviso scritto, entro il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo.>>.

Nota: Con questo emendamento si toglie la previsione del silenzio assenso nel Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito per la costruzione in zona sismica, con o senza titolo abilitativo edilizio - urbanistico, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (63.4) **APPROVATO**

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 63, le parole: << della classificazione sismica>> sono sostituite dalle seguenti: <<, fatte salve eventuali disposizioni transitorie>>.

Nota a commento: L'emendamento intende esplicitare l'applicabilità di eventuali disposizioni transitorie nel caso di aggiornamenti della normativa tecnica ovvero della classificazione sismica.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (69.1) **APPROVATO con subemendamento orale Giunta regionale, le parole <<nonché dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086>> sono sostituite dalle seguenti <<o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086>>**

1. L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

<<Art. 69

(Asseverazione della sicurezza statica)

1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), nonché dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), tenuto conto di quanto disposto dalla circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.>>.

Nota a commento: il presente emendamento riformula l'articolo 69 a fini di maggiore chiarezza in riferimento all'ambito di applicazione, senza apportare alcuna modifica sostanziale.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento soppressivo (71.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 71 è soppresso.

Nota a commento: L'emendamento intende sopprimere la norma proposta nel DDL mantenendo inalterato il testo vigente dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2022.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

<<Art. 71 bis

(Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 1/2023)

1. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) si interpretano nel senso che per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.>>.

Nota a commento: La presente norma interpretativa permette di chiarire che lo stesso soggetto, avente

titolo ad inoltrare domanda ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 1/2023, può presentare istanza per realizzazione di diverse tipologie di intervento, anche con riferimento a diverse unità immobiliari, mentre non può presentare più di una istanza per la medesima abitazione e per il medesimo intervento, come stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge.

Si precisa altresì che per il proprietario di diverse unità immobiliari, di cui una all'interno di un condominio, la domanda presentata dal condominio (a valere sul bando dedicato a tale categoria di beneficiari) per interventi a servizio delle parti comuni, non esclude la possibilità di accedere all'incentivo in qualità di persona fisica, a valere sullo specifico bando attuativo della L.R. 1/2023.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (73.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 73 è apportata la seguente modifica:

A) alla Lettera a) del comma 1 dopo le parole <<Amministrazione regionale>> sono aggiunte le seguenti <<, previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità,>>.

Nota: si prevede che gli indirizzi forniti alla società regionale preposta alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, siano forniti dall'amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione previsto dal Codice dei contratti pubblici, previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (75 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

<<Art. 75 bis

(Trasferimento fondi all'Ente di decentramento regionale di Pordenone per interventi strutturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), è autorizzata la spesa 600.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/15421)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/2124 art.1).>>.

Nota a commento: L'emendamento ha valenza contabile in quanto risponde alla richiesta di finanziamento operata dall'EDR di Pordenone per la realizzazione di due interventi necessari per il contenimento del rischio idrogeologico lungo la SRPN n. 22 della Val Cosa, nel comune di Clauzetto. Al termine delle rilevazioni tecniche richieste dallo stesso EDR, lo stesso ente dovrà infatti provvedere ad interventi strutturali.

In particolare, la richiesta attuale, pari a euro 600.000,00 riguarda le risorse necessarie per avviare gli incarichi professionali.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (75 ter.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 75 bis è inserito il seguente:

<<Art. 75 ter

(Finanziamento suppletivo per la progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia)

1. In considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi, al fine di garantire la realizzazione della progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il corso del fiume Corno e la ferrovia Trieste-

Venezia, già finanziato dal programma CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF 2014-2020, di cui al Regolamento (UE) n. 1316/2013 e alle Decisioni Esecutive della Commissione europea C (2014) 1921 e C (2020) 8813, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo 12610/S art. NI)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (storno dal capitolo 2124/S art.1)>>.

Nota a commento: L'emendamento risponde al maggiore fabbisogno finanziario necessario per proseguire con la fase di progettazione dell'intervento, anche in ragione del notevole incremento del costo dell'opera da cui deriva l'aumento delle spese tecniche e di progettazione originariamente preventivate. Attualmente si è giunti alla conclusione dello Studio di fattibilità ed è necessario esercitare le opzioni previste dal contratto per proseguire la progettazione e rispettare le scadenze stringenti imposte dal cofinanziamento europeo ottenuto. La scelta si è orientata quindi, per restringere le tempistiche, nel richiedere ai progettisti di elaborare un PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) propedeutico ad avviare un affidamento con lo strumento dell'Appalto integrato. Conseguentemente l'opzione viene esercitata per il progetto definitivo e per una quota del progetto esecutivo, che con la nuova normativa sono pressoché raccolti nel nuovo PFTE. Inoltre, si richiede ai progettisti anche l'elaborazione delle seguenti prestazioni aggiuntive, previste a modifica del contratto: documentazione per la variante urbanistica per il Comune di Carlino e ulteriori indagini necessarie a supporto della progettazione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (75 quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 75 ter è inserito il seguente:

<<Art. 75 quater

(Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

<<1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/15160)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45, e individuate secondo le modalità di attribuzione delle quote di gettito di cui all'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2019, previste in 40 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) – Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026. (E/2146)>>.

Nota a commento: L'emendamento è finalizzato ad integrare le risorse necessarie per soddisfare tutte le domande presentate sulla base della legge regionale 1/2023 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili). L'integrazione di 40.000.000 permette la copertura di tutte le domande attualmente in carico nonché la copertura di ulteriori istanze che potranno pervenire entro l'anno 2024.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (76.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 76, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 14/2002;>>.

Nota a commento: il presente emendamento aggiunge tra gli articoli abrogati della legge 14/2002 anche gli articoli 35 e 36.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

BUNA

Emendamento modificativo (76.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 76 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) le parole: <<gli articoli 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli articoli 8, 10>>;

b) alla lettera j) alle parole: <<il comma 1 dell'articolo 2>> sono premesse le seguenti: <<il comma 1 dell'articolo 1 e>>;

c) alla lettera k) le parole: <<le lettere c), d) ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<le lettere b), c), d), e ed i)>>;

d) dopo la lettera m) è inserita la seguente: <<m bis) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale)>>.

Nota a commento: Il presente emendamento prevede ulteriori abrogazioni di norme obsolete consequenziali alle abrogazioni già previste nel ddl.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.